



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

COMPLIANCE • ITALY • EU

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

L'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dei dati relativi al titolare effettivo.

Belluzzo International Partners

A cura di Luigi Belluzzo, Valerio Vallefucio e Paola Bergamin

Giugno 2022

Contenuti

Pillole: Il Registro dei Titolari effettivi	3
Introduzione	4
Novità principali	4
(i) Modalità di comunicazione dei dati	4
(ii) Termini per la comunicazione dei dati	5
(iii) Il contenuto delle comunicazioni	6
(iv) Accesso a dati e informazioni da parte delle Autorità	8
(v) Accesso a dati e informazioni da parte dei soggetti obbligati	10
(vi) Accesso a dati e informazioni da parte del pubblico	11
(vii) Diritti di segreteria	13

Questo documento è ad uso esclusivo dei destinatari e deve essere considerato solo come fonte di informazioni. Ha l'obiettivo di fornire un quadro generale dei temi legali e non una consulenza legale.

Questo documento non è una guida esaustiva e deve intendersi solo quale mera informativa. È necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale prima di intraprendere delle azioni. Questo documento è stato redatto per fornire una panoramica sui temi in discussione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse da quella Italiana devono svolgere approfondimenti e rispettare tutti i requisiti di legge applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari riconoscono di ricevere questo documento senza contravvenire ad eventuali requisiti di registrazione o ad altre restrizioni legali applicabili nella giurisdizione in cui risiedono o svolgono attività d'impresa.

Il nostro Studio è a disposizione per fornire maggiori informazioni su ciascuno dei temi trattati nel documento e per una analisi preliminare dei vostri fabbisogni con voi e/o con i vostri consulenti, per iniziare un assessment che consigliamo. Belluzzo International Partners opera in varie giurisdizioni, in accordo con le normative locali. Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito web.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, archiviata o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione dell'autore.

© Belluzzo – Giugno/2022

www.belluzzo.net

Pillole: Il Registro dei Titolari effettivi

Publicato in G.U. il D.M. 55 del 11 marzo 2022 che istituisce il Registro dei Titolari Effettivi.

Si tratta del regolamento finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini.

L'obbligo di comunicare le informazioni sui titolari effettivi riguarda:

- le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.,
- le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro di cui al D.p.r. n. 361/2000,
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici ad essi affini, le cui informazioni saranno conservate in apposite sezioni speciali del Registro Imprese.

Il decreto disciplina le modalità di accesso da parte delle Autorità e le regole per la consultazione da parte dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (ad esempio intermediari finanziari, bancari e professionali) e dei privati.

Sono previste, inoltre, modalità di accesso differenziate a seconda che le informazioni sulla titolarità effettiva riguardino imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private ovvero trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini, prevedendo una disciplina che tutela maggiormente la privacy nel caso di trust et similia.

Per l'effettivo avvio del Registro si dovrà attendere l'adozione di provvedimenti attuativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le comunicazioni relative alla titolarità effettiva dovranno, dunque, essere effettuate entro i 60 giorni successivi al provvedimento del MISE che attesterà, in seguito alla preliminare emanazione dei necessari provvedimenti attuativi, l'operatività del sistema di comunicazione.

Introduzione

Dopo quasi tre anni di attesa, in ritardo rispetto a molti Paesi europei, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (121 del 25 maggio 2022) il **Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022 n. 55** (in seguito, indicato anche come il “Decreto”) che introduce anche in Italia il **Registro dei Titolari Effettivi**, così come disposto dal D. Lgs. n. 231/2007, modificato dai D.Lgs. nn. 90/2017 e 125/2019, rispettivamente di recepimento della IV e V Direttiva europea in materia di antiriciclaggio.

Il Decreto, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, **stabilisce le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici ad essi affini.**

Per l'effettiva operatività del Registro si dovrà, tuttavia, attendere l'adozione dei necessari **provvedimenti attuativi** da parte del MISE.

Novità principali

(i) Modalità di comunicazione dei dati

Il Registro dei titolari effettivi prevede due sezioni del registro imprese per l’iscrizione e la conservazione dei dati relativi alla titolarità effettiva:

- una **sezione “autonoma”**, con dati e informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;
- una **sezione “speciale”** con le informazioni sulla titolarità effettiva di trust istituti giuridici affini.

In particolare, per quanto concerne le **modalità e i termini della comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva**, il Decreto dispone una diversa disciplina a seconda che si tratti di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private o trust.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva acquisiti ai fini della disciplina antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

Con riguardo, invece, a trust *et similia*, la suddetta comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto, deve essere effettuata dal "fiduciario" (nel caso del trust, quindi, il trustee).

Per le comunicazioni è utilizzato il modello di comunicazione unica d'impresa adottato con D.M. del 19 novembre 2009. In particolare, le specifiche tecniche del formato elettronico dalla comunicazione unica d'impresa saranno adottate con decreto dirigenziale del MISE ai sensi degli artt. 11, comma 1, 14, comma 1 e 18, comma 1, del D.P.R. n. 581/95.

(ii) Termini per la comunicazione dei dati

Entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore del Decreto e, in ogni caso, successivamente alla emanazione dei preliminari provvedimenti attuativi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il **provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l'operatività del sistema** di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del MISE che attesta l'operatività del sistema.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. n. 55/2022, per quanto riguarda le **persone giuridiche private costituite successivamente** a tale data, la comunicazione dovrà avvenire entro **30 giorni**

dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, mentre per i **trust e gli istituti giuridici affini costituiti successivamente** a tale data, la comunicazione dovrà essere effettuata entro **30 giorni** dalla costituzione.

Eventuali **variazioni** delle informazioni in materia di titolare effettivo andranno comunicate entro **30 giorni** dal verificarsi della stessa. Le informazioni rese, inoltre, dovranno essere **confermate annualmente**, entro **12 mesi** dalla precedente comunicazione (o variazione).

I precitati termini sono **perentori**.

(iii) Il contenuto delle comunicazioni

Occorre precisare, in via preliminare, che il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 fissa, all'art. 20, i criteri per la **determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche**.

Nel caso di **società di capitali**, il titolare effettivo è identificato con la persona fisica che detiene la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società, direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona. Se l'utilizzo di tale criterio non consente la facile o univoca individuazione del titolare effettivo, questi coinciderà con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società sulla base della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria oppure dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante sulla società. In via residuale, il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Diverso è il criterio di individuazione del titolare effettivo nel caso di **trust o istituti giuridici affini**. L'articolo 22, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007 intende per titolare effettivo, il costituente, il fiduciario, il guardiano, i beneficiari o la classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il

controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Tanto premesso, i dati e le informazioni oggetto di comunicazione consistono, per tutti i soggetti tenuti alle comunicazioni, nei dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Inoltre, dovranno essere comunicate:

- per le **imprese dotate di personalità giuridica**, l'entità della partecipazione laddove il titolare effettivo sia individuato in forza dell'entità della partecipazione al capitale detenuta; in caso contrario, le modalità di esercizio del controllo o i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
- per le **persone giuridiche private**, il codice fiscale, la denominazione dell'ente, la sede legale e amministrativa, l'indirizzo PEC;
- per i **trust e istituti affini**, la denominazione, data, luogo ed estremi dell'atto costitutivo.

In sede di comunicazione, sarà, inoltre, possibile, per i cd. soggetti "**controinteressati**", indicare le **circostanze eccezionali che legittimano la possibilità di escludere, totalmente o parzialmente, l'accesso al pubblico** alle informazioni in merito alla titolarità effettiva e fornire l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni relative alle richieste di accesso da parte del pubblico.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti "**controinteressati**" sono i titolari effettivi che:

- in caso di accesso, sarebbero esposti a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione;
- siano persone incapaci o minori d'età.

Alla Camera di Commercio territorialmente competente è affidato, inoltre, il compito di provvedere all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo comunicativo, nonché all'irrogazione della sanzione comminata dall'art. 2630 del Codice civile nel caso di omessa comunicazione. In effetti, l'omessa comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva entro i termini prescritti è punita con **una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032**. La sanzione viene ridotta ad un terzo in caso di comunicazione tardiva, effettuata entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini originariamente previsti. Resta ferma la configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 55, comma 1 D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii., nell'ipotesi in cui vengano comunicati dati e informazioni falsi. Il soggetto obbligato che incorre nell'illecito penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

L'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva, presenti nella relativa sezione "autonoma" e sulla sezione "speciale" del Registro delle imprese, è consentito:

- a talune Autorità;
- ai soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio;
- al pubblico (relativamente ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private);
- a taluni soggetti privati (relativamente ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di istituti giuridici affini).

(iv) Accesso a dati e informazioni da parte delle Autorità

L'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva è consentito, in primo luogo, alle seguenti Autorità:

- il Ministero dell'economia e delle finanze;

- le Autorità di vigilanza di settore;
- l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;
- la Direzione investigativa antimafia;
- la Guardia di finanza che opera nei casi previsti ai fini antiriciclaggio attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Le modalità tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore.

Tali convenzioni regolano:

- le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore;
- le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso.

Il sistema informatico del gestore consente, attraverso gli strumenti definiti dal D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

(v) Accesso a dati e informazioni da parte dei soggetti obbligati

I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, previo accreditamento, **accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese**, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 231/2007.

L'accesso, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione, può avvenire anche a mezzo delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.

La richiesta di **accreditamento** è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:

- l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'art. 3 del decreto antiriciclaggio;
- i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
- l'indicazione dell'Autorità di vigilanza competente (*ex art. 1 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007*) o dell'organismo di autoregolamentazione (*ex art. 1 comma 2 lett. aa) del D.lgs. n. 231/2007*) e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati (*ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.lgs. 231/2007*);
- la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

L'**accreditamento**, comunicato al soggetto obbligato a mezzo PEC, **consente l'accesso per due anni**, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione devono essere comunicate dal soggetto obbligato entro dieci giorni.

Nel caso in cui i soggetti obbligati accreditati notino **difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione e quelle acquisite in sede di adeguata verifica** della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 231/2007, dovranno segnalarle tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente. Tali segnalazioni sono consultabili da parte delle Autorità abilitate.

(vi) Accesso a dati e informazioni da parte del pubblico

Gli obblighi di comunicazione di cui al D.M. 11 marzo 2022, n.55 prevedono **modalità di accesso alle informazioni da parte del pubblico** e, in particolare, modalità di interazione tra diritto di accesso e tutela della *privacy* dei titolari effettivi, diversamente declinate a seconda che si tratti di imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private ovvero di trust e istituti giuridici simili.

Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni oggetto di comunicazione da parte del pubblico occorre, infatti, distinguere:

- i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella **sezione autonoma** del registro delle imprese, i quali sono accessibili a richiesta e senza limitazioni, salvo la presenza di controinteressati all'accesso, ed hanno ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo;
- i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e affini tenuti all'iscrizione nella **sezione speciale**, i quali sono resi disponibili soltanto alle persone fisiche o giuridiche legittimate all'accesso sulla base della normativa antiriciclaggio che ne facciano richiesta motivata attestando i presupposti di cui all'art. 21, comma 4, lett. d-bis), primo a secondo periodo del decreto antiriciclaggio.

Mentre per quanto riguarda le informazioni contenute nella sezione “autonoma” delle imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private, l’accessibilità delle informazioni al pubblico è ammessa a richiesta e senza limitazioni (salvo il caso, di cui si dirà, di comunicazioni di circostanze eccezionali per escludere l’accesso), **per quanto riguarda le informazioni contenute nella sezione dei trust, è necessario che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:**

- il soggetto richiedente deve essere **legittimato all’accesso** ai sensi dell’art. 21, comma 4, lettera *d-bis*), primo e secondo periodo, del D.Lgs 231/2007;
- tale soggetto deve presentare alla Camera di commercio territorialmente competente apposita **richiesta motivata di accesso attestante la sussistenza dei presupposti** di cui alla citata lettera *d-bis*.

I soggetti legittimati all’accesso sono, ai sensi del citato art. 21, comma 4, lett. *d-bis*), primo e secondo periodo, i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse di tali soggetti deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

Entro il termine di **20 giorni** dalla richiesta motivata all’accesso effettuata da tali soggetti, la Camera di commercio territorialmente competente può consentire l’accesso o comunicare il diniego motivato al richiedente, a mezzo PEC. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine, tuttavia, **l’accesso si intende respinto** (cd. “silenzio-diniego”).

Inoltre, si registra un secondo baluardo di tutela della privacy dei titolari effettivi nel caso in cui, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. e) del D.M. n. 55/2022, in sede di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva, sia stata fornita indicazione della sussistenza di **circostanze eccezionali sulla base delle quali escludere l’accesso**.

In tali casi, le richieste di accesso (sia se riferite alla sezione “autonoma” che alla sezione “speciale”) devono essere comunicate a mezzo PEC al “controinteressato”, il quale avrà a

disposizione 10 giorni, decorrenti dalla ricezione di tale comunicazione, per trasmettere motivata opposizione alla richiesta di accesso. In tal caso, la Camera di commercio, valutate le circostanze eccezionali rappresentate dal “controinteressato” anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l’interesse all’accesso, può consentire l’accesso o comunicare al richiedente il diniego motivato, totale o parziale, a mezzo PEC entro 20 giorni dalla richiesta di accesso.

In ogni caso, decorso il predetto termine, l’eventuale mancanza di comunicazione della camera di commercio si intende come silenzio-diniego.

(vii) Diritti di segreteria

L’art.8, comma2, del Decreto, assoggetta al pagamento dei diritti di segreteria:

- a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;
- b) l’accesso da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- c) l’accesso da parte del pubblico;
- d) l’accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi.

La quantificazione degli importi dei diritti di segreteria è demandata ai provvedimenti attuativi del Mise di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Ai medesimi provvedimenti è affidata l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva, da utilizzarsi in sede di esercizio dell’accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il Sole

24 ORE

30

Norme & Tributi

Registro dei titolari effettivi con accesso regolamentato

Antiriciclaggio

È in Gazzetta l'atteso decreto emanato dal Mef di concerto con il Mise

Pubblicità a regime ridotto con diritto di opposizione dei controinteressati

Luigi Belluzzo
Valerio Vallefuoco

Il Dm 55 del 11 marzo 2022 sul Registro dei titolari effettivi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 121 del 25 maggio. Si tratta del regolamento, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici ad essi affini.

Due le sezioni del registro imprese: una «autonoma», con dati e informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, e una «speciale» con le informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini. Proprio a margine di quest'ultima definizione occorrerà un chiarimento per circoscrivere la vaghezza letterale che rende difficile la definizione del perimetro.

Il decreto prevede, per le imprese

dotate di personalità giuridica, che gli amministratori e il fondatore, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione, comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva.

Per trust et similia, la comunicazione deve essere effettuata dal «fiduciario» (nel caso del trust, quindi, il trustee). Eventuali variazioni delle informazioni sul titolare effettivo andranno comunicate entro 30 giorni. Le informazioni rese, inoltre, dovranno essere confermate annualmente, entro 12 mesi dalla precedente comunicazione (o variazione). I dati e le informazioni oggetto di comunicazione consistono, per tutti i soggetti tenuti alle comunicazioni, nei dati identificativi e nella cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi. Inoltre, per le imprese dotate di personalità giuridica, anche l'entità della partecipazione al capitale del titolare effettivo ovvero le modalità di esercizio del controllo o i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente; per le persone giuridiche private, il codice fiscale, la denominazione dell'ente, la sede legale e amministrativa, l'indirizzo Pec; per i trust e istituti affini, la denominazione, data, luogo ed estremi dell'atto costitutivo. Ammesso, per i controinteressati (cioè i titolari effettivi incapaci, minori di età o per i quali, l'accesso da parte del pubblico possa determinare un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione), indicare le circostanze eccezionali che legittimano l'esclusione totale o parziale, dell'accesso a tali informazioni per i

soggetti diversi da quelli autorizzati o obbligati per legge.

L'accesso è consentito alle Autorità competenti con modalità tecniche e operative disciplinate con convenzioni sottoscritte da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore. Possono, inoltre, accedere ai dati i soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela (articoli 18 e 19 del decreto 231/2007) previa richiesta di accreditamento presentata dal soggetto obbligato in Camera di commercio. A tale riguardo sarebbe forse opportuno fissare adeguate modalità di verifica dei soggetti richiedenti le informazioni, al fine di evitare indebite e non legittime intromissioni.

L'accesso al pubblico distingue: i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private accessibili a richiesta e senza limitazioni, salvo la presenza di controinteressati all'accesso, ed hanno ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo; i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e affini tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, resi disponibili soltanto alle persone fisiche o giuridiche legittimate all'accesso sulla base della normativa antiriciclaggio che ne facciano richiesta motivata.

Si ricorda, infine, che le comunicazioni in parola dovranno essere effettuate entro 60 giorni successivi al provvedimento del Mise che attesterà, in seguito alla preliminare emanazione dei necessari provvedimenti attuativi, l'operatività del sistema di comunicazione.

© BELLUZZO & ASSOCIATI
Il Sole 24 Ore – 27/05/2022

Il Sole

24 ORE

34

Norme & Tributi
Fisco

Titolari effettivi dei trust, istanza di accesso motivata

Antiriciclaggio

Le Camere di commercio hanno 20 giorni per evadere la richiesta

Protezione rafforzata se si indicano circostanze eccezionali

Luigi Belluzzo
Valerio Vallefuoco

Gli obblighi di comunicazione previsti dal nuovo decreto di attuazione del registro dei titolari effettivi (Dm 11 marzo 2022 n. 55; si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 maggio), prevedono modalità di accesso alle informazioni e, in particolare, modalità di interazione tra diritto di accesso e tutela della privacy dei titolari effettivi, diversamente declinate a seconda che si tratti di imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private ovvero di trust e istituti giuridici affini. Peraltro, proprio il richiamo agli istituti giuridici simili necessita un chiarimento ufficiale circa il perimetro a cui la normativa di attuazione possa essere applicata.

Appare infatti comunque evidente che la sezione speciale costituita per trust et similia appare certamente più tutelante in termini di privacy dei relativi titolari effettivi, essendo, da un lato, meno invasivi gli obbli-

ghi di comunicazione cui tali soggetti sono tenuti in base all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), del decreto, dall'altro, maggiormente stringenti i requisiti necessari per richiedere l'accesso alle informazioni per i soggetti diversi dalle autorità o dei soggetti obbligati per legge all'accesso.

Infatti, mentre per quanto riguarda le informazioni contenute nella sezione «autonoma» delle imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private, l'accessibilità delle informazioni al pubblico è ammessa a richiesta e senza limitazioni (salvo il caso, di cui si dirà, di comunicazioni di circostanze eccezionali per escludere l'accesso), per quanto riguarda le informazioni contenute nella sezione dei trust è necessario anzitutto che il soggetto richiedente sia legittimato all'accesso in base all'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio e, inoltre, che sia presentata alla Camera di commercio territorialmente competente richiesta motivata di accesso attestante la sussistenza dei presupposti di cui alla citata lettera d-bis.

Entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente può consentire l'accesso o comunicare il diniego motivato al richiedente, a mezzo Pec. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine, tuttavia, l'accesso si intende respinto.


Inoltre, si registra un secondo baluardo di tutela della privacy dei titolari effettivi nel caso in cui, in sede di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva, sia stata fornita indicazione della sussistenza di circostanze eccezionali sulla base delle quali escludere l'accesso.

In tali casi, le richieste di accesso (sta se riferite alla sezione «autonoma» che alla sezione «speciale») devono essere comunicate a mezzo Pec al «controinteressato», il quale avrà a disposizione 10 giorni, decorrenti dalla ricezione di tale comunicazione, per trasmettere motivata opposizione alla richiesta di accesso. In tal caso, la Camera di commercio, valutate le circostanze eccezionali rappresentate dal «controinteressato» potrà respingere la richiesta di accesso entro 20 giorni dalla relativa richiesta. In ogni caso, decorso il predetto termine, l'eventuale mancanza di comunicazione della Camera di commercio si intende come silenzio-diniego. Queste tutele che sono state invocate da diverse associazioni in sede di osservazioni alla bozza in consultazione del decreto (AssoamI e Step) rendono sicuramente il nostro registro nazionale più tutelante e più vicino al rispetto della privacy e dei diritti umani contenuti nella Carta europea dei diritti UE e nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispetto ad altri registri europei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Sole 24 Ore – 31/05/2022



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street
SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 3A | ROMA Viale Regina Margherita, 294



Belluzzo Mercanti
WEALTH | LAW | TAX | FINANCE



Belluzzo
WEALTH | LAW | TAX | FINANCE

**STUDIO LEGALE
VALLEFUOCO**
in alliance with



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

PHILLIPS LEWIS SMITH
in association with



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS